solori Società locale di Riscossione Spa

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Sommario

1. PREMESSA 3

2. SO.LO.RI. SPA come società in house 4

2.1 L'attività di SO.LO.RI. SPA 4

2.2 I requisiti dell'in house providing 4

2.3 L'assetto organizzativo previsto dallo Statuto SO.LO.RI. SPA in linea con i requisiti dell'in house providing 5

2.4 SO.LO.RI. SPA, il Testo Unico e la normativa sull'in house del Codice degli Appalti 7

3. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016 PREDISPOSTA SECONDO LE RACCOMANDAZIONI DEL CNDCEC DI MARZO 2019 7

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016 7

1. DEFINIZIONI 8

1.1 Continuità aziendale 8

1.2 Crisi 9

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI 9

2.1 Analisi di indici e margini di bilancio 9

2.2 Indicatori prospettici 11

3. MONITORAGGIO PERIODICO 12

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018 13

1. LA SOCIETÀ 13

2. LA COMPAGINE SOCIALE 13

3. ORGANO AMMINISTRATIVO 14

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE 14

5. IL PERSONALE 14

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018 15

6.1 ANALISI DI BILANCIO 15

6.1.1 Esame degli indici e dei margini significativi 15

6.1.2. Valutazione dei risultati 17

7. CONCLUSIONI 18

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO 18

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210 (qui di seguito "Testo Unico") è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e prevede un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Il Testo Unico è stato, successivamente, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2017, n. 147.

In particolare, con l'articolo 6 del Testo Unico – "*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*"[1] sono stati introdotti nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico. Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell'art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione di *best practices* gestionali.

Le disposizioni di cui si tratta, impongono l'obbligo incondizionato di adozione di procedure di allerta della crisi. Gli altri strumenti di governo societario sono previsti da una norma di indirizzo (art. 6, comma 3 del T.U.), che rimette alle singole società l'opportunità di valutarne l'integrazione con gli strumenti di *governance* già esistenti, dando conto nella presente relazione delle ragioni di una mancata adozione.

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

---

[1] Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.); l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A tal fine, la presente relazione, predisposta dall'Amministratore Unico della società secondo le raccomandazioni del CNDCEC di marzo 2019, intende quindi fornire un quadro generale sul sistema di governo societario complessivamente adottato da SO.LO.RI. SPA, nonché illustrare e fornire una serie di indicatori volti ad agevolare la comprensione del bilancio e l'eventuale sussistenza di un rischio di crisi aziendale.

2. SO.LO.RI. SPA come società in house

2.1 L'attività di SO.LO.RI. SPA

La società ha per oggetto le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale nonché la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate. Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi. In via strumentale, previa acquisizione del provvedimento autorizzativo del competente organo degli enti pubblici soci ed approvazione da parte dell'assemblea, può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatti salvi i limiti di cui all'art.2361 del Codice Civile ed all'art. 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ed esclusa ogni attività di successivo collocamento a terzi ed al pubblico ai sensi della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197. È comunque preclusa l'attività di intermediazione per la quale è prevista l'autorizzazione degli organi di vigilanza ai sensi delle leggi vigenti, l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti (salva l'eventuale iscrizione nell'albo di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e qualsiasi esercizio di professione cd. "protetta" ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815. L'attività è svolta per oltre l'ottanta per cento del fatturato, o nella diversa misura che sarà di volta in volta stabilita dalla normativa applicabile, in adempimento dei compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente ratione temporis. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta.

2.2 I requisiti dell'in house providing

I requisiti per l'*in house providing*, così come definiti dall'articolo 5 del nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50) sono i seguenti:

1) "Controllo analogo" come previsto dall' articolo 5, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti secondo cui "*l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*", con l'espresso

riconoscimento che tale controllo analogo può essere esercitato congiuntamente anche da più amministrazioni (cfr. articolo 5, comma 4 Codice degli Appalti).

A tale proposito, l'articolo 5 comma 5 del Codice degli Appalti prevede che le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo analogo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Presenza di rappresentanti delle amministrazioni negli organi decisionali della società: l'articolo 5, comma 5, lett. a), stabilisce che: "*gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti*";

- Controllo sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della Società: l'articolo 5, comma 5, lett. b), prevede inoltre che "*tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica*";

- La società non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni di riferimento: sempre l'articolo 5, comma 5, alla lett. c), stabilisce che: "*la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti*".

2) Fatturato di almeno 80% verso l'amministrazione di riferimento o in esecuzione dell'affidamento dalla stessa ricevuto come previsto dall' articolo 5 lett. b) del Codice degli Appalti secondo cui: "*oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi*";

3) Nessuna partecipazione di soci privati, salvo deroghe di legge. L' articolo 5 comma 1, lett. c) del Codice degli Appalti stabilisce che: "*nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*".

2.3 L'assetto organizzativo previsto dallo Statuto SO.LO.RI. SPA in linea con i requisiti dell'in house providing

SO.LO.RI. SPA si è dotata di un assetto organizzativo ritenuto conforme ai principi dell'*in house providing*, così come elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale da ultimi recepiti nella legislazione recentemente entrata in vigore e sopra illustrata.
Si evidenziano in particolare le seguenti previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di riferimento.

1) Controllo analogo:

- L' **articolo 8 dello Statuto** stabilisce che all'assemblea dei Soci consorziati "è riservato un potere di direttiva e di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica mediante la formulazione all'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione della società (e all'Assemblea nel caso di decisioni subordinate alla sua autorizzazione) di indirizzi vincolanti sulle questioni operative rilevanti riguardanti i servizi prestati nei rispettivi territori, nonché tramite costanti forme di

accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche attraverso ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni disciplinanti l'affidamento e la gestione.

In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti pubblici affidanti potranno essere previste dai contratti di servizio di volta in volta predisposti.
È facoltà degli enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici di risolvere anticipatamente e unilateralmente il contratto in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo.
Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici degli Enti partecipati.
La Società procederà comunque ad inviare alle Amministrazioni controllanti copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'invio agli Amministratori, nonché copia dei verbali del Consiglio stesso.
Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle funzioni da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza."
- **L'articolo 22**, poi, definisce la composizione, la nomina, la sostituzione e l'incompatibilità dell'organo amministrativo e afferma che "La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando il disposto dell'art. 8 e 12 del presente statuto.
La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso la normativa lo consenta, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente."

2) Fatturato:

Il requisito riguardante il fatturato è espresso nell'**articolo 3 dello Statuto**, secondo cui "L'attività è svolta per oltre l'ottanta per cento del fatturato, o nella diversa misura che sarà di volta in volta stabilità dalla normativa applicabile, in adempimento dei compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente ratione temporis. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta."

3) Assenza di partecipazioni di soci privati:

Il rispetto di tale condizione è previsto statutariamente all'**articolo 6**, il quale prevede che: "le partecipazioni delle Società possono essere possedute esclusivamente dalle Amministrazioni Pubbliche comprese nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196, ove tra l'altro sono comprese le regioni e provincie autonome, le Provincie, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le Aziende sanitarie locali. Le partecipazioni detenute da detti soggetti sono incedibili, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche. La Società è a totale capitale pubblico; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di Società vincolate per legge e/o per Statuto ad essere a capitale interamente detenuto da enti pubblici".

2.4 SO.LO.RI. SPA, il Testo Unico e la normativa sull'in house del Codice degli Appalti

La presente Relazione sul Governo Societario, costituisce un'ulteriore "tappa" rilevante di attuazione delle disposizioni del Testo Unico da parte della Società.

SO.LO.RI. SPA ha, infatti, modificato lo Statuto secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Testo Unico. In particolare, le norme di riferimento del Testo Unico ai fini delle modifiche statutarie sono state l'articolo 11, comma 9 [2] e l'articolo 16 comma 3[3].

3. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016 PREDISPOSTA SECONDO LE RACCOMANDAZIONI DEL CNDCEC DI MARZO 2019

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo articolo 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co. 2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

---

[2] Articolo 11, comma 9:
"Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

[3] *Articolo 16, comma 3:*
"Gli statuti delle società di cui al presente articolo [i.e. le società in house] devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturatone aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registratone della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'Amministratore Unico della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva determinazione dell'Amministratore Unico, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1 Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis del Codice civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".*
La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.
Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.
L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni

che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2 Crisi

L'articolo 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa - ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.
Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:
- crisi finanziaria, allorché l'azienda - pur economicamente sana - risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1 Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2
valore della produzione			
margine operativo lordo			
Risultato prima delle imposte			

Per individuare eventuali scostamenti e identificare possibili rischi di crisi verranno riportati il Conto economico e lo Stato patrimoniale riclassificati per l'analisi dell'evoluzione del risultato economico e dello Stato patrimoniale.

	Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2
Ricavi netti			
Costi esterni			
Valore Aggiunto			
Costo del lavoro			
Margine Operativo Lordo			
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti			
Risultato Operativo			
Proventi non caratteristici			
Proventi e oneri finanziari			
Risultato Ordinario			
Rivalutazioni e svalutazioni			
Risultato prima delle imposte			
Imposte sul reddito			
Risultato netto			

	Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2
Immobilizzazioni immateriali nette			
Immobilizzazioni materiali nette			
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie			
Capitale immobilizzato			
Rimanenze di magazzino			
Crediti verso Clienti			
Altri crediti			
Ratei e risconti attivi			
Attività d'esercizio a breve termine			
Debiti verso fornitori			
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali			
Altri debiti			
Ratei e risconti passivi			
Passività d'esercizio a breve termine			
Capitale d'esercizio netto			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)			
Altre passività a medio e lungo termine			

Passività a medio lungo termine
Capitale investito
Patrimonio netto Posizione finanziaria netta a medio lungo termine Posizione finanziaria netta a breve termine
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

Nelle seguenti tabelle sono sintetizzati i principali indicatori di liquidità, solidità e redditività.

INDICATORI DI LIQUIDITA'		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2
Indice di Liquidità generale	*Attività correnti / Passività correnti*			
Capitale circolante netto	*Attività correnti - Passività correnti*			

INDICATORI DI SOLIDITA'		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2
Rapporto di indebitamento	Capitale di terzi / Capitale netto			
Indice di auto-copertura delle Immobilizzazioni	Capitale netto / Attivo Immobilizzato			
margine di struttura	Capitale netto - Attivo Immobilizzato			
Indice di copertura generale delle Immobilizzazioni	(Capitale Netto + Passivo consolidato) / Attivo Immobilizzato			
Margine di struttura allargato	(Capitale Netto + Passivo consolidato) - Attivo Immobilizzato			
Quoziente di immobilizzo dell'attivo	Attivo Immobilizzato / Attivo corrente			

INDICATORI DI REDDITIVITA'		Anno corrente	Anno n-1	Anno n-2
ROI	Reddito Operativo / Capitale investito			
ROE	Reddito Netto / Capitale Netto			

2.2 Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

Indicatore sostenibilità del debito	Anno n + 1
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'Amministratore Unico provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili, [co.1]

Per l'attuazione dì quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, ì contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli dì finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase dì prima applicazione, agii enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati [co. 5]".

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'Amministratore Unico è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie

di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'Amministratore Unico che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'Amministratore Unico sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

La Società, a totale capitale pubblico, ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali e di altre attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale. Essa potrà esercitare attività o compiti connessi o complementari a tale servizio, sia direttamente che indirettamente avvalendosi di soggetti terzi, dotati delle specifiche competenze. La società potrà infine compiere ogni operazione necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente:

- COMUNE DI VERONA (Codice fiscale: 00215150236): Quota composta da 994 azioni ordinarie pari a nominali 497.000,00 Euro;
- COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO (Codice fiscale: 00087640256): Quota composta da 2 azioni ordinarie pari a nominali: 1.000,00 Euro;
- COMUNE DI PESCANTINA (Codice fiscale: 00661770230): Quota composta da 1 azioni ordinarie pari a nominali 500,00 Euro;
- COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO (Codice fiscale: 00360350235): Quota composta da 2 azioni ordinarie pari a nominali 1.000,00 Euro;
- COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (Codice fiscale: 00346630239): Quota composta da 1 azioni ordinarie pari a nominali 500,00 Euro.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, nella persona della Dott.ssa Manuela Marchi nominata con delibera assembleare in data 04/09/2017, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 28/04/2017 e 08/03/2018 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

I componenti dell'organo di controllo sono:

- Presidente Del Collegio Sindacale BENEDINI DONATO
- Sindaco SANDRIN MARIA CRISTINA
- Sindaco GASPARINI SARA
- Sindaco Supplente DAL DOSSO MARCO
- Sindaco Supplente BOSELLI ISABELLA

La revisione è affidata alla società di revisione RIA GRANT THORNTON SPA, nominata con atto del 28/04/2017 che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

5. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:

Numero dei dipendenti in servizio

Categoria	Al 31/12/2018	Al 31/12/207
Direttore Generale	0	1
Quadri	3	4
Impiegati	16	17
Totale personale attivo al 31/12	19	22

ANNO 2018	Numero medio
Dirigenti	0,92
Quadri	3,91
Impiegati	16,42
Totale dipendenti	21,25

La Società ha provveduto — ai sensi dell'art. 25, co. 1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 e a trasmettere l'elenco del personale eccedente alla Regione.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1 ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1 Esame degli indici e dei margini significativi

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
valore della produzione	6.352.459	5.818.851	5.209.276
margine operativo lordo	(2.695.824)	(1.767.083)	(1.734.591)
Risultato prima delle imposte	357.996	698.998	276.024

Sono poi riportati il Conto economico e lo Stato patrimoniale riclassificati (in Euro) in quanto l'analisi dell'evoluzione del risultato economico e dello Stato patrimoniale consente di individuare eventuali scostamenti e identificare possibili rischi di crisi:

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Ricavi netti	3.227.928	3.294.208	3.135.369
Costi esterni	4.427.085	3.514.721	3.339.308
Valore Aggiunto	**(1.199.157)**	**(220.513)**	**(203.939)**
Costo del lavoro	1.496.667	1.546.570	1.530.652
Margine Operativo Lordo	**(2.695.824)**	**(1.767.083)**	**(1.734.591)**
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	60.779	58.194	61.695
Risultato Operativo	**(2.756.603)**	**(1.825.277)**	**(1.796.286)**
Proventi non caratteristici	3.124.531	2.524.643	2.073.907
Proventi e oneri finanziari	(9.932)	(368)	(1.597)
Risultato Ordinario	**357.996**	**698.998**	**276.024**

Rivalutazioni e svalutazioni			
Risultato prima delle imposte	**357.996**	**698.998**	**276.024**
Imposte sul reddito	132.774	235.152	110.109
Risultato netto	**225.222**	**463.846**	**165.915**

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali nette	19.409	50.550	82.247
Immobilizzazioni materiali nette	75.809	89.441	100.857
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	17.711	17.711	86.480
Capitale immobilizzato	**112.929**	**157.702**	**269.584**
Rimanenze di magazzino	2.629.152	2.439.109	1.821.705
Crediti verso Clienti	151.932	123.473	83.870
Altri crediti	21.040	9.882	10.249
Ratei e risconti attivi	**2.802.124**	**2.572.464**	**1.915.824**
Attività d'esercizio a breve termine			
Debiti verso fornitori	947.659	924.058	963.190
Acconti	278.147	176.964	272.528
Debiti tributari e previdenziali	884.164	1.552.603	1.359.763
Altri debiti	2.584		
Ratei e risconti passivi	**2.112.554**	**2.653.625**	**2.595.481**
Passività d'esercizio a breve termine			
Capitale d'esercizio netto	**689.570**	**(81.161)**	**(679.657)**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	21.353	21.111	27.357
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)			
Altre passività a medio e lungo termine	934.751	352.627	345.498
Passività a medio lungo termine	**956.104**	**373.738**	**372.855**
Capitale investito	**(153.605)**	**(297.197)**	**(782.928)**
Patrimonio netto	(1.373.729)	(1.148.508)	(684.661)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine			
Posizione finanziaria netta a breve termine	1.527.334	1.445.705	1.467.589
Mezzi propri e Indebitamento finanziario netto	**153.605**	**297.197**	**782.928**

Nelle seguenti tabelle sono sintetizzati i principali indicatori di liquidità, solidità e redditività.

INDICATORI DI LIQUIDITA'		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Indice di Liquidità generale	*Attività correnti / Passività correnti*	1,37	1,31	1,15

Capitale circolante netto	*Attività correnti - Passività correnti*	1.142.451	942.597	442.415

INDICATORI DI SOLIDITA'		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Rapporto di indebitamento	Capitale di terzi / Capitale netto	2,23	2,64	4,34
Indice di auto-copertura delle Immobilizzazioni	Capitale netto / Attivo Immobilizzato	5,44	5,06	2,54
margine di struttura	Capitale netto - Attivo Immobilizzato	1.121.098	921.486	415.058
Indice di copertura generale delle Immobilizzazioni	(Capitale Netto + Passivo consolidato) / Attivo Immobilizzato	5,52	5,15	2,64
Margine di struttura allargato	(Capitale Netto + Passivo consolidato) - Attivo Immobilizzato	1.142.451	942.597	442.415
Quoziente di immobilizzo dell'attivo	Attivo Immobilizzato / Attivo corrente	0,06	0,06	0,08

INDICATORI DI REDDITIVITA'		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
ROI	Reddito Operativo / Capitale investito	8,28%	16,75%	7,60%
ROE	Reddito Netto / Capitale Netto	8,77%	48,26%	24,23%

L'indicatore per l'analisi prospettica relativo alla sostenibilità finanziaria del debito aziendale DSCR (Debt Service Coverage ratio) non è stato calcolato perché non ritenuto significativo in quanto la società non ha debiti finanziari.

6.1.2. Valutazione dei risultati

Attraverso gli indicatori di Liquidità è possibile apprezzare la capacità dell'impresa di far fronte tempestivamente alle uscite monetarie di breve periodo (Passività correnti) grazie ai flussi monetari che vengono generati dal realizzo delle attività a breve (Attivo circolante). Rispetto all'esercizio precedente si può osservare un ulteriore lieve miglioramento.

In relazione alla solidità dell'impresa è possibile osservare come gli indici di copertura delle immobilizzazioni siano di molto superiori all'unità, dimostrando e riconfermando un buon equilibrio tra gli Investimenti e le fonti di Finanziamento di lungo periodo.

Gli indici di redditività, in coerenza con la natura dell'attività svolta e lo scopo sociale, dimostrano come la Società sia stata in grado, anche nel 2018, di registrare un risultato positivo che le consente di remunerare la gestione operativa.

7. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, comma 2 e 14, comma 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'Amministratore Unico a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico, valutano l'opportunità dì integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici dì condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al comma 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al comma 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente) - regolamento interno e linee guida per il reclutamento e gestione del personale	

Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La società si è dotata di una struttura di internal audit.	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice etico - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012	Non si ritiene necessario adottare altri strumenti integrativi.
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

L'Amministratore Unico

Dott.ssa Manuela Marchi

Ver. 26/08/2013